

REGOLAMENTO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE NEL COMUNE DI CORBETTA

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.44 dello statuto comunale, le modalità e i tempi degli interventi a favore dei soggetti iscritti al registro di cui all'art.45 dello statuto, nonché l'istituzione del registro e le modalità di iscrizione allo stesso.

Art.2

Modalità e tempi degli interventi di valorizzazione

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la giunta comunale redige l'elenco di cui all'art.45, comma 2, dello statuto.
2. I soggetti iscritti al registro che intendono utilizzare , nei limiti dell'art.45, comma 3, dello statuto, servizi, strutture, spazi pubblici di riunione e di affissione, devono presentare motivata domanda in carta libera al sindaco, secondo lo schema previsto dall'allegato A, 10 giorni prima in cui chiedono di utilizzare i servizi, le strutture e gli spazi pubblici di affissione, e 30 giorni nel caso di richiesta per l'utilizzo continuativo degli stessi.
3. L'autorizzazione ad utilizzare con continuità o occasionalmente i servizi, le strutture e gli spazi pubblici è rilasciata dal sindaco o dall'assessore delegato, che può negarla con atto motivato; contro il diniego è ammesso ricorso alla giunta comunale che decide nella prima riunione utile dalla sua presentazione al protocollo generale del comune, comunque, non oltre cinque giorni da quella data.
4. L'autorizzazione a utilizzare con continuità i servizi e le strutture pubbliche è rilasciata dalla giunta comunale nei modi e nei tempi di cui al precedente comma .

Art.3

Iscrizione del registro

1. Il registro, previsto dall'art.45 dello statuto, è istituito dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. Da tale data i soggetti legittimati alla sua iscrizione possono fare domanda, secondo quanto disposto dagli articoli che seguono

2. Il registro è istituito presso il settore affari generali che cura l'istruttoria delle domande di iscrizione e provvede ad ogni altro adempimento relativo alla sua tenuta e aggiornamento.

Art.4

Soggetti legittimati all'iscrizione al registro

1. Possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti operanti nei settori e con le caratteristiche dall'art.44, comma 2, dello statuto e la cui attività, prevalentemente svolta da residenti nel comune di Corbetta, perduri da un periodo non inferiore ai sei mesi dal momento della presentazione della domanda di iscrizione; tuttavia, qualora sussistano particolari e motivate ragioni la giunta può ammettere all'iscrizione soggetti la cui attività sia inferiore ai sei mesi.
2. Si considerano iscritti al registro tutti i soggetti, di cui al precedente comma, già iscritti ad albi o registri nazionali o regionali ad esso equivalenti.

Art.5

Requisiti per l'iscrizione

1. Oltre a quanto previsto nel precedente art.4, comma 1, e dallo statuto comunale, i soggetti legittimati all'iscrizione devono documentare la natura dell'attività e presentare copia del proprio statuto o atto costitutivo e accordo fra gli associati registrato.
2. La domanda in carta semplice è presentata secondo lo schema di cui all'allegato B, ed è rivolta al sindaco del comune di Corbetta, entro 30 giorni dal suo ricevimento e su conforme deliberazione della giunta, il sindaco si pronuncia in merito al suo accoglimento.

Art.6

Erogazioni finanziarie

1. Alle erogazioni finanziarie, previste e disciplinate dal regolamento comunale, istituito ai sensi dell'art.12, L.241/90, come integrato dell'art.12, L.412/91, possono accedere, oltre ai soggetti singoli individuati dal regolamento comunale esecutivo dell'art.12, L.241/90 soltanto i soggetti iscritti al registro previsto nel precedente art. 4.
2. Nel caso ricorrano particolari e motivate ragioni, anche associazioni, entri, organismi e cooperative senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale, non iscritte al registro possono richiedere l'ammissione ai contributi finanziari nelle forme e nei modi stabilite dal regolamento esecutivo dell'art. 12 legge 241/90.

Art.7

Esecutività

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.

